

## **SCHEMA DELLE “ISTRUZIONI OPERATIVE” PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI COSTITUENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO D’AMBITO DELL’AUTORITÀ “RIFIUTI E RISORSE IDRICHE” DELLA CALABRIA.**

Il procedimento elettorale per l'individuazione dei Comuni costituenti il Consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità “Rifiuti e Risorse Idriche” della Calabria (di seguito anche “ARRICal”), disciplinato dall'art. 8 della legge regionale n. 10/2022, è dettagliato come di seguito indicato.

La composizione del Consiglio direttivo d'ambito è tale da garantire la rappresentanza degli Enti locali, in conformità ai parametri indicati nella Tabella dell'Allegato A alla legge regionale n. 10/2022 e in relazione alle fasce demografiche di cui all'art. 8, comma 2 della medesima legge.

I Comuni capoluogo delle quattro province calabresi, la Città metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni di Corigliano-Rossano e di Lamezia Terme fanno parte di diritto dei quaranta componenti che, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 10/2022, costituiscono il Consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità.

Fermo quanto disposto al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2022, gli altri trentatré componenti sono individuati mediante il procedimento disciplinato dall'art. 8, al quale partecipano i Sindaci dei Comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al primo periodo e al comma 3.

Nel caso in cui un Comune sia l'unico appartenente a una delle fasce demografiche di cui all'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 10/2022, esso, a norma del comma 3 del medesimo art. 8, fa parte di diritto del Consiglio direttivo d'ambito.

Con decreto n. 44 del 01/08/2024, del Presidente della Giunta Regionale, è stata fissata al 29 settembre 2024 la data unica di svolgimento delle operazioni di voto per l'individuazione dei Comuni costituenti il Consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità “Rifiuti e Risorse Idriche” della Calabria.

### **ELETTORATO ATTIVO**

I componenti del Consiglio direttivo d'ambito, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 10/2022, sono eletti dai Sindaci dei Comuni appartenenti ad ognuna delle cinque circoscrizioni territoriali (art. 8, comma 10 della legge regionale n. 10/2022) che risultano in carica alla data delle votazioni.

L'elettorato attivo e passivo è ripartito, in ciascuna delle cinque circoscrizioni territoriali, in cinque sezioni, in funzione della popolazione residente dei Comuni di cui al comma 2, dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2022 e dalla Tabella dell'allegato A alla medesima legge. Ogni sezione elegge i propri rappresentanti. Al riguardo si farà riferimento al censimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, avente ad oggetto “Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”.

Non sono elettori:

- i Sindaci dei Comuni capoluogo delle quattro province calabresi e del Comune metropolitano di Reggio Calabria, del Comune di Corigliano-Rossano e Lamezia Terme, in quanto membri di diritto del Consiglio direttivo d'ambito (art. 8, comma 1, primo periodo della legge regionale n. 10/2022);
- i Sindaci dei Comuni che siano unici appartenenti a una delle fasce demografiche di cui all'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 10/2022, in quanto membri di diritto del Consiglio direttivo d'ambito (art. 8, comma 1, secondo periodo della legge regionale n. 10/2022).

Il corpo elettorale è individuato dalla Commissione Elettorale Unica che lo ordina e lo predispone per il seggio in liste distinte nelle Sezioni di cui all'allegato n. 1 al DPGR n. 44/2024, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (Comune,

cognome, nome, data e luogo di nascita).

Nel caso in cui si verificano cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano fino al giorno antecedente le votazioni, il Segretario comunale ne deve dare tempestiva comunicazione alla Commissione Elettorale Unica, che provvede a fare apposite annotazioni.

Il voto non può essere delegato. La delega non è ammessa nemmeno nei confronti dei sub-commissari, da parte dei commissari ex art. 141 e ss. del T.U.E.L.

In caso di impedimento del Sindaco, giusta art. 53 del TUEL, il voto può essere espresso dal Vicesindaco.

## **ELETTORATO PASSIVO**

Sono eleggibili a componenti del Consiglio direttivo d'ambito dell'Autorità "Rifiuti e Risorse Idriche" della Calabria tutti i Comuni facenti parte delle cinque Circoscrizioni Territoriali.

## **PROPAGANDA ELETTORALE**

Per la particolarità e limitatezza del Corpo elettorale, non può ritenersi applicabile la disciplina della propaganda elettorale tramite pubbliche affissioni di cui alla legge n. 212/56 e successive modificazioni, tesa a rendere note le liste e i candidati a tutto il Corpo elettorale che partecipa alle elezioni dirette. Non vi sono particolari prescrizioni sulle forme di propaganda elettorale.

## **COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE UNICA E DEI SEGGI**

Presso l'Autorità "Rifiuti e Risorse Idriche" della Calabria, successivamente all'indizione delle elezioni, è costituita la Commissione Elettorale Unica che curerà tutte le attività preliminari e propedeutiche alle operazioni di voto e quelle successive, mentre nei Comuni di cui al comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2022 è costituito un seggio elettorale che cura tutte le attività necessarie all'espletamento delle operazioni di voto.

## **COSTITUZIONE E UBICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI**

Le operazioni di individuazione dei Comuni che costituiscono il Consiglio direttivo d'ambito sono effettuate nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2022.

Ai fini di cui sopra presso la sede di ciascuno dei Comuni capoluogo delle quattro province calabresi e presso la sede del Comune metropolitano di Reggio Calabria è istituito un seggio. Il seggio è allestito nei locali della sede indicata, comunicata agli elettori e pubblicizzata sul sito internet istituzionale da detti Comuni.

Il seggio elettorale è articolato nelle sezioni individuate con decreto n. 44 del 01/08/2024 del Presidente della Giunta Regionale.

Ogni sezione elegge i propri rappresentanti. A tal fine la Commissione Elettorale Unica assegna al seggio le urne elettorali (dette anche "urne per votazioni") in numero pari alle sezioni, composte da un eguale numero di contenitori sigillati, con una sottile fessura in cima sufficiente ad accettare la scheda elettorale, contrassegnate dal numero e della fascia demografica di riferimento.

Il seggio svolgerà le operazioni di voto e scrutinio per gli elettori assegnati. Le schede elettorali saranno fornite ai singoli seggi elettorali dai comuni sede dei seggi stessi.

Le tabelle di scrutinio ed i modelli di verbale delle operazioni elettorali sono predisposti dalla Commissione Elettorale Unica e forniti ai singoli seggi elettorali.

## **LISTE E MODALITÀ DI ELEZIONE**

Non è prevista la presentazione di liste, in quanto tutti i Comuni facenti parte delle cinque Circoscrizioni Territoriali possono essere individuati quali Comuni costituenti il Consiglio direttivo d'ambito. A tal proposito, la Commissione Elettorale Unica predispone, per ogni Circoscrizione Territoriale, l'elenco dei Comuni ricadenti in ogni singola fascia demografica.

L'individuazione dei Comuni che costituiscono il Consiglio direttivo d'ambito è effettuata con voto diretto, libero e segreto dei Sindaci di cui al comma 1, secondo periodo dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2022.

Il Comune appartenente a una fascia demografica, di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2022, priva di rappresentanza nella Tabella dell'allegato A alla legge, concorre all'elezione del rappresentante unitamente ai Comuni facenti parte della fascia demografica immediatamente inferiore.

Ciascuno dei Sindaci di cui al comma 1, secondo periodo dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2022, può esprimere una sola preferenza, nell'ambito dei Comuni, di cui al comma 4, ricompresi nella stessa circoscrizione territoriale e nella stessa fascia demografica del Comune di appartenenza dei Sindaci predetti. I Sindaci dei Comuni di cui al comma 2, afferenti a fasce demografiche prive di rappresentanza nella Tabella dell'allegato A alla legge, e i Sindaci dei Comuni afferenti alla fascia demografica immediatamente inferiore, votano unitamente, designando il proprio rappresentante, con una sola preferenza, tra i Sindaci facenti parte di entrambe le fasce demografiche.

Per ciascuna delle sezioni di cui al comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2022 risultano individuati quali Comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito i Comuni che hanno riportato il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero di Comuni da individuare in relazione alla sezione medesima in base alla Tabella dell'Allegato A della legge. Nel caso di parità di preferenze tra più Comuni l'ordine progressivo è determinato in base al maggior valore della popolazione residente in tali Comuni secondo i dati dell'ultimo censimento. Al riguardo si farà riferimento al censimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, avente ad oggetto "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni".

## **INSEDIAMENTO DEI COMPONENTI DEL SEGGIO**

Il Presidente insedia il seggio così come composto dal DPGR nella giornata del 29 settembre 2024 dalle ore 7,00.

## **OPERAZIONI DI VIGILANZA E CUSTODIA**

Le operazioni di vigilanza e di custodia saranno affidate, da parte del Comune, alla Polizia Municipale. Il Comandante del Corpo dovrà predisporre idoneo servizio atto ad assicurare la vigilanza dal giorno della consegna del materiale elettorale da parte del Comune al giorno dello scrutinio nonché la custodia del seggio.

Al termine delle operazioni di voto, i Presidenti dei seggi si assicureranno che le urne e l'entrata del seggio siano adeguatamente chiuse.

## **OPERAZIONI DI VOTAZIONE, AMMISSIONE DEGLI ELETTORI E MODALITÀ DI VOTO**

Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata del **29 settembre 2024, dalle ore otto alle ore ventidue**. Gli elettori, per essere ammessi al voto, possono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono

essere riconosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti **sulla lista del corpo elettorale** accanto al nominativo dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista che l'elettore ha votato. Il Presidente consegna all'elettore la scheda di voto ed una penna per l'espressione del voto, invitandolo a recarsi in cabina o in altra postazione munita di riparo per tutelare la segretezza del voto.

L'elettore, dopo aver votato con penna, ripiega la scheda e la riconsegna al Presidente, che l'inserisce nell'urna. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, si ritiene che possa essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata. Quest'ultima scheda, per semplicità del procedimento, potrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota a verbale.

Le operazioni di voto si concludono alle ore 22,00. Tuttavia, se vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente, dovrà essere conteggiato il numero dei votanti per ogni consultazione, verbalizzandone le risultanze. L'elettore vota scrivendo il nome del Comune prescelto. Eventuali ulteriori espressioni di voto oltre all'apposizione del nome del Comune determina la nullità del voto secondo le regole successive.

### **COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO**

Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

- a) difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- b) reclami, anche orali, e proteste;
- c) contestazioni e nullità dei voti (cfr. art. 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960).

La decisione del Presidente è definita dalla legge statale "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo (T.A.R. e, in appello, Consiglio di Stato). (Cfr. artt. 130 e 131 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo);

### **POTERI DI POLIZIA DEL PRESIDENTE**

Il Presidente è incaricato della polizia dell'adunanza. A tal fine, può disporre degli agenti di polizia municipale in servizio presso il seggio per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati. Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del Presidente. Non possono entrare, invece, se il Presidente vi si oppone. Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al Presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio. In casi eccezionali, il Presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il Presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano gli scrutatori nominati nel seggio.

Inoltre, il Presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato. Il Presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione della scheda consegnata, gli elettori che indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni,

si dà atto nel verbale del seggio (cfr. art. 46 T.U. n. 570/1960).

In caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell'inizio dello scrutinio si provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, a cura della Polizia municipale.

### **COMPITI DEGLI SCRUTATORI**

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

- autenticare le schede;
- registrare gli elettori che si presentano a votare;
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate;
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il Presidente lo richiede. Il Presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il Presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali. Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando gli scrutatori nominati ne facciano richiesta, il Presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali (cfr. art. 46, quinto comma, T.U. n. 570/1960).

### **VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO**

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato nell'apposito verbale. Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare. Sulla base dei verbali di ciascun seggio, dove sono accertati e dichiarati i risultati dello scrutinio dei voti in ognuna delle cinque sezioni, la Commissione Elettorale Unica proclama i risultati elettorali. E' quindi indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici.

Nel verbale deve prendersi nota dettagliata di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il verbale deve essere autenticato mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali e della firma di tutti i componenti del seggio.

### **CONSEGNE AL PRESIDENTE DI SEGGIO**

Il giorno di insediamento del seggio, nei locali dove il seggio stesso si costituirà, il Presidente prenderà in consegna il seguente materiale elettorale:

1. il pacco delle schede di votazione sigillato;
2. la lista degli elettori del seggio distinta nelle cinque sottosezioni, autenticata dalla Commissione Elettorale Unica;
3. una copia delle predette liste degli elettori da tenere nella sala della votazione, autenticata dalla Commissione Elettorale Unica;
4. urne, in numero pari alle sezioni di cui all'Allegato n. 1 del DPGR n. 44/2024, destinate a contenere le schede votate per l'elezione;
5. modelli di verbale per le operazioni del seggio e delle tabelle di scrutinio.

### **TAVOLO DEL SEGGIO, CABINA E URNE**

Le urne devono essere collocate sul tavolo in maniera da essere sempre visibili a tutti (cfr. art. 37, terzo comma, T.U. n. 570/1960).

In ogni seggio devono essere installate una o più cabine collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo e devono assicurare la segretezza del voto.

Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

### **PERSONE CHE POSSONO ENTRARE NELLA SALA DELLA VOTAZIONE**

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che sono in possesso di documento di riconoscimento.

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

1. gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
2. gli ufficiali giudiziari, per la notifica al Presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
3. tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali

(cfr. artt. 38, primo comma, e 46, secondo, terzo e quarto comma, T.U. n. 570/1960).

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il Presidente può avvalersi degli agenti della polizia municipale per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato al seggio da quello riservato agli elettori.

Per assicurare il libero accesso degli elettori, impedire gli assembramenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il Presidente ha i poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione.

Nel verbale del seggio si prende nota delle disposizioni prese.

(cfr. artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 46 T.U. n. 570/1960)

### **SANZIONI**

Il Presidente del seggio o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, nella veste di pubblico ufficiale:

- deve denunciare per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente della forza pubblica in servizio presso il seggio, ogni infrazione da chiunque commessa alle norme elettorali penali di cui sia venuto a conoscenza;
- può far espellere o arrestare i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni alle norme penali elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio: se tali infrazioni sono commesse da elettori devono segnalarle al Presidente o al Vicepresidente perchè ne faccia denuncia; se le infrazioni sono commesse dal Presidente o dal Vicepresidente, devono denunciarle direttamente all'autorità giudiziaria o alla forza pubblica in servizio al seggio.

Il medesimo obbligo di denuncia incombe anche sugli agenti della forza pubblica o delle Forze armate che prestano servizio di ordine pubblico presso il seggio.

Può sporgere denuncia delle infrazioni riscontrate anche qualunque elettore presente nella sala della votazione. (cfr. art. 46 T.U. n. 570/1960; art. 331 codice di procedura penale)

## **AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE**

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro del seggio.

Il Presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala.

(Cfr. art. 47 T.U. n. 570/1960)

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio.

Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa;
- passano le schede firmate al Presidente.

## **AMMISSIONE DEGLI ELETTORI ALLA VOTAZIONE**

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento. Le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal Presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia; in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento. In alternativa, l'identificazione può avvenire per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. I Presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia.

### **CONSEGNA DELLA SCHEDA E DELLA PENNA ALL'ELETTORE**

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione il Presidente del seggio consegna all'elettore la penna e la scheda di votazione. E' opportuno che il Presidente consegni la scheda spiegata, cioè aperta, per verificare che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla. Il Presidente fa anche constatare all'elettore che la scheda è stata autenticata con la firma di uno scrutatore e il bollo del seggio.

(Cfr. art. 49, primo comma, T.U. n. 570/1960)

### **ESPRESSIONE DEL VOTO**

L'elettore, ricevuta la scheda e la penna, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al Presidente del seggio.

(Cfr. art. 49, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Se una scheda non è stata ripiegata, il Presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.

Al momento della riconsegna della scheda, il Presidente:

- si accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritte che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- deposita la scheda nell'urna;
- fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista.

L'elettore, insieme alla scheda, deve restituire al Presidente anche la penna.

(Cfr. art. 49, commi secondo, terzo e quarto, del T.U. n. 570/1960)

Se l'elettore non riconsegna la scheda o la penna, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309.

(Cfr. art. 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Il Presidente fa prendere immediatamente nota di tali infrazioni nel verbale del seggio, per farne denuncia non appena completate le operazioni elettorali.

Alla fine delle operazioni di voto da parte di ogni elettore, il Presidente gli riconsegna il documento di identificazione.

### **ELETTORE CHE VIENE ALLONTANATO DALLA CABINA**

Se l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto o non risponde all'invito di restituire la scheda, il



Presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più dello stretto necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il Presidente del seggio:

- a) annulla la scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- b) appone sulla scheda annullata, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e la inserisce in apposita Busta.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

All'elettore riammesso a votare è consegnata una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita.

Nel verbale del seggio il Presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti. (Cfr. art. 46, settimo comma, secondo periodo, T.U. n. 570/1960)

#### **ELETTORE CHE CONSEGNA AL PRESIDENTE UNA SCHEDA MANCANTE DEL BOLLO DELLA SEZIONE O DELLA FIRMA DELLO SCRUTATORE**

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere introdotta nell'urna.

Tale scheda, invece, deve essere immediatamente "vidimata", cioè firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal Presidente e dagli scrutatori e deve essere allegata al verbale.

La scheda è inserita dal Presidente in apposita Busta.

Nel verbale del seggio il Presidente prende nota del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

L'elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti. Spetta al Presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 49, ultimo comma, 53, primo comma, n. 3, e 90, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

#### **ELETTORE CHE NON RESTITUISCE LA SCHEDA**

Se l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal Presidente, quest'ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

(Cfr. artt. 49, ultimo comma, 67, primo comma, n. 3, e 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

#### **ELETTORE CHE NON VOTA NELLA CABINA**

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda consegnatagli è annullata, con l'apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", e allegata al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il Presidente prende nota nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

### **SCHEDA DETERIORATA**

Possono ricorrere due casi.

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal Presidente è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, deteriora la scheda.

In entrambi i casi, l'elettore può chiedere al Presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere e ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due.

Il Presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda;
- prende nota, nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma.

(Cfr. art. 63 D.P.R. n. 361/1957)

### **ELETTORE CHE NON RESTITUISCE LA PENNA UTILIZZATA PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO**

Se l'elettore non restituisce la penna consegnatagli dal Presidente per l'espressione del voto, il Presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

(Cfr. art 99, primo comma, T.U. n. 570/1960)

### **RIFIUTO DI RITIRARE LA SCHEDA. RESTITUZIONE DELLA SCHEDA PRIMA DI ENTRARE IN CABINA. RECLAMI E DICHIARAZIONI DI ASTENSIONE O DI PROTESTA**

Nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista a fianco del nome dell'elettore), possono verificarsi due distinti casi:

- 1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista, occorre provvedere, nella dicitura: "NON VOTANTE"). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del Presidente o degli scrutatori e di consegna materiale della scheda di votazione da parte del Presidente non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni

di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;

- 2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al Presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il Presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio.

(Cfr. artt. 50 e 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

### **OPERAZIONI DI VOTAZIONE FINO ALLE ORE 22 - CHIUSURA DELLA VOTAZIONE**

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22, se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il Presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati. Dopo che tali elettori hanno votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Sgombero del tavolo del seggio - Raccolta e custodia delle penne.

### **PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO. UNIVOCITÀ E NON RICONOSCIBILITÀ DEL VOTO**

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti"). Ciò significa che la validità dei voti deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto). (Cfr. artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960)

Non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

### **OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e inizieranno alle **ore 22,00 del 29 settembre 2024**. Le schede di voto sono estratte dall'urna e spogliate una alla volta. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella di scrutinio.

## **SPOGLIO E REGISTRAZIONE DEI VOTI**

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi delle tabelle di scrutinio.

## **SCHEDE NULLE**

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi: a) quando la scheda non è conforme al modello previsto; b) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità di identificare il Comune prescelto.

## **VOTI CONTESTATI**

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto. Il Presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante.

Il principio fondamentale è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore. Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede contestate e non assegnate.

Inoltre, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, devono essere indicati:

- il Comune, il cui voto viene contestato;
- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal Presidente.

Le schede contestate e non assegnate devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal Presidente e da almeno uno degli scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda. Tali schede, man mano accantonate, al termine dello scrutinio devono essere allegate al verbale del seggio.

## **OPERAZIONI DI CONTROLLO DELLO SPOGLIO**

Terminato lo scrutinio, il Presidente: a) toglie dalla cassetta o scatola tutte le schede spogliate, contenenti voti validi; b) conta le schede contenenti voti validi, ivi comprese le schede accantonate perché contenenti voti contestati ma comunque attribuiti al Comune; c) conta le schede contenenti voti contestati e non assegnati al Comune; d) conta le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio; e) conta le schede bianche; f) verifica se il totale delle schede di cui alle lettere b), c), d), e) corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio.

## **OPERAZIONI DI RISCONTRO DELLA CORRISPONDENZA E DELLA CONGRUITÀ DELLE CIFRE DA RIPORTARE NEL VERBALE**

Il Presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti: il numero degli elettori iscritti o assegnati al seggio e alla fascia; il numero dei votanti; il numero dei voti validi ai Comuni; il numero delle schede nulle, il numero delle schede

bianche e il numero delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati.

### **ATTRIBUZIONE DEI SEGGI**

Per ciascuna delle sezioni di cui all'art. 8, comma 8 della legge regionale n. 10/2022 risultano individuati quali Comuni che costituiscono il consiglio direttivo d'ambito i Comuni che hanno riportato il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero di Comuni da individuare in relazione alla sezione medesima in base alla Tabella dell'Allegato A. Nel caso di parità di preferenze tra più Comuni l'ordine progressivo è determinato in base al maggior valore della popolazione residente in tali Comuni secondo i dati dell'ultimo censimento.

### **PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

Il Presidente di seggio trasmette alla Commissione Elettorale Unica, costituita presso l'Autorità "Rifiuti e Risorse Idriche" della Calabria, i verbali redatti a conclusione delle operazioni del seggio ai fini della presa d'atto dei risultati elettorali.